

ENAC

CONVENZIONE

per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di Genova Sestri.

L'anno duemilanove, il giorno trenta, del mese di aprile

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Com.te Silvano Manera domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, n. 118

E

la Società Aeroporto di Genova S.p.A. codice fiscale 02701420107, Concessionaria, con sede legale in Genova Sestri, Aeroporto Cristoforo Colombo, che d'ora in avanti sarà denominata "Concessionaria", rappresentata dal Dr. Paolo Sirigu, nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede della società, che interviene alla stipula del presente atto a seguito di procura speciale (n. Rep. 33051 del 28 aprile 2009) conferita dal Presidente Prof. Marco Arato sulla base di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2008;

PREMESSO

- 1) che il codice della navigazione ha disposto in materia di rilascio della concessione di gestione totale, definendo i compiti del gestore aeroportuale;
- 2) che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e

l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture;

- 3) che il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, di attuazione del citato articolo 10, d'ora in avanti indicato con il termine "regolamento", ha disciplinato l'affidamento in concessione degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato o da altri soggetti in regime di precariato, stabilendo, all'articolo 17, comma 2, che in caso di estensione della durata dell'affidamento in gestione, si fa riferimento allo schema convenzionale di cui alla circolare del 20 ottobre 1999 n. 12479 AC anche per gli attuali gestori totali in base a legge speciale, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, salvaguardando i singoli diritti patrimoniali;
- 4) che il citato testo convenzionale, conformato a quanto concordato nelle riunioni tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle osservazioni formulate dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, alle indicazioni fornite nel tempo dal Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi, nonché adeguato alla sopravvenuta normativa di settore, è stato approvato dal citato Dipartimento con nota n. 0002070 del 20 aprile 2009;
- 5) che il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'ora in avanti indicato come E.N.A.C., ha attribuito all'E.N.A.C. le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla

- Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);
- 6) che, in tale assetto normativo, l'E.N.A.C. si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore dell'aviazione civile e rispetto all'attività delle società di gestione aeroportuale;
 - 7) che il Consiglio di Stato, con parere n. 1281 reso nell'adunanza del 9 novembre 2005, ha riconosciuto l'E.N.A.C. titolare del potere di estensione di durata di concessioni di gestioni totali affidate per legge speciale, nel limite del quarantennio comprensivo del periodo di proroga intervenuto per legge speciale, purché l'atto sia adottato nella immediata prossimità della scadenza, in presenza di attualità dell'interesse fatto valere dai concessionari;
 - 8) che la legge speciale 16 aprile 1954, n. 156, ha affidato al Consorzio autonomo del porto di Genova la gestione totale dell'aeroporto di Genova Sestri, fissando la durata del Consorzio stesso al 30 giugno 1984;
 - 9) che con legge 20 dicembre 1967, n. 1251, la durata del Consorzio è stata prorogata al 31 dicembre 2002;
 - 10) che con successiva legge 13 febbraio 1987, n. 26 la durata del Consorzio è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2020;
 - 11) che il Consorzio autonomo del porto di Genova con convenzione del 6 marzo 1987, n. 18, ha affidato alla società Aeroporto di Genova s.p.a. la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri fino al 31 dicembre 2000, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2020 con convenzione suppletiva del 9 maggio 1990;

- 12) che la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, ha considerato l'Autorità portuale ed il Consorzio un unico soggetto giuridico titolare di tutti i rapporti giuridici già facenti capo al Consorzio e, conseguentemente, soggetto gestore dell'aeroporto di Genova Sestri, nonché concedente nei confronti dell'affidataria società Aeroporto di Genova s.p.a.;
- 13) che il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, in data 26 maggio 1997, ha trasferito dal demanio marittimo - ramo marina mercantile - al demanio aeronautico, le aree demaniali costituenti il complesso aeroportuale di Genova-Sestri;
- 14) che il decreto dirigenziale del 16 ottobre 1998, n. 30/14, registrato alla Corte dei Conti in data 8 marzo 1999, ha riconosciuto, nelle more della stipula della convenzione di cui al D.M. 12 novembre 1997, n. 521, la legittima posizione della società Aeroporto di Genova s.p.a. quale gestore dello scalo ligure;
- 15) che la società Aeroporto di Genova s.p.a. in data 12 luglio 2007 ha presentato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del citato regolamento, istanza di estensione della concessione per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto Genova Sestri per la durata di venti anni, istanza successivamente integrata da un programma di intervento con proiezione al 31 dicembre 2027;
- 16) che il regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e

successive eventuali integrazioni, ha impartito disposizioni in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;

17)che l'E.N.A.C. ha emanato, con la delibera del Consiglio di Amministrazione 30 settembre 2002, n. 39 e successivi emendamenti, il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti che prevede l'acquisizione obbligatoria del certificato di aeroporto da parte del gestore aeroportuale, acquisito dalla società Aeroporto di Genova in data 30 novembre 2004;

18)che la legge 9 novembre 2004, n. 265, ha disposto in materia di gestioni aeroportuali prevedendo specifiche prescrizioni, anche sanzionatorie, da inserire nelle convenzioni;

19)che i decreti legislativi 17 gennaio 2005, n. 13 e 19 agosto 2005, n. 194, adottati in attuazione delle direttive 2002/30/CE e 2002/49/CE, hanno emanato disposizioni in materia di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari e di determinazione e gestione del rumore ambientale;

20)che il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha disciplinato in materia di razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore delle gestioni aeroportuali;

17)che il CIPE con delibera 15 giugno 2007, n. 38, come modificata con delibera 27 marzo 2008, n. 51, ha approvato la direttiva ministeriale in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, cui è stata data attuazione dall'E.N.A.C. con le linee guida approvate con decreto interministeriale 10 dicembre 2008;

18)che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 10

giugno 2008, esaminato il programma degli interventi presentato dalla Aeroporto di Genova s.p.a., ravvisando la necessità di disciplinare il rapporto concessorio con la società e di garantire l'attuazione degli interventi previsti, ha deliberato l'estensione della durata del rapporto con scadenza al termine dell'anno solare 2027, così da completare il periodo di quaranta anni rispetto al nuovo titolo costituito dalla proroga sino al 31 dicembre 2020 intervenuta per legge speciale 13 febbraio 1987, n. 26;

21) che la sopradetta delibera è stata trasmessa al Ministro vigilante per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 250/97;

22) che l'Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, interessato dal Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi, con nota n. 0022009 del 24 novembre 2008 "pur condividendo la necessità e l'urgenza di addivenire alla stipula della convenzione di gestione al fine di poterne regolare i rapporti e vigilare sull'attività stessa" ha ritenuto "eccessiva la distanza temporale di dodici anni per giustificare l'emanazione di un provvedimento di estensione della proroga medesima, prevista infatti dalla norma speciale per il 2020, senza, tra l'altro, potere avere attualmente chiara contezza dei piani di sviluppo e dei relativi dati di traffico";

23) che il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.A.C., nella seduta del 22 dicembre 2008, preso atto del parere del Consiglio di Stato n.1281/2005 e del sopra citato parere dell'Ufficio legislativo, ritenuto prevalente ed attuale l'interesse pubblico sotteso alla definizione della convenzione quale idoneo strumento per garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di

vigilanza e controllo sulla società ed al fine di garantire un adeguato sviluppo dello scalo di Genova, ha reiterato, ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.l.vo n. 250/97, la delibera già adottata n.38/2008;

24)che conseguentemente, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del "regolamento", occorre stipulare il presente atto, in quanto compatibile con il regime giuridico vigente per la concessionaria, per disciplinare i rapporti tra società ed E.N.A.C., salvaguardando i diritti patrimoniali della società medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione, e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di Genova Sestri.

ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO

1. La durata della concessione, prorogata con legge 13 febbraio 1987, n. 26, al 31 dicembre 2020, è estesa sino al 31 dicembre 2027.

2. La Concessionaria assicura la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.

3. La Concessionaria ha il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di

coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto.

L'idoneità della Concessionaria ad espletare le attività di cui al presente comma è attestata dalla certificazione rilasciata dall'E.N.A.C..

4. La Concessionaria gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati, finalizzati direttamente o indirettamente alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell'aeroporto e l'obbligo della Concessionaria di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale, come da certificazione aeroportuale.

5. La Concessionaria è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attività di gestione.

6. La Concessionaria definisce e attua le strategie e le politiche commerciali per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.

ARTICOLO 3 - SUBCONCESSIONI

1. E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.

2. E' consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei piani di utilizzo

approvati dall'E.N.A.C..

3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 devono contenere la clausola di rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6 e non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa.

4. La Concessionaria controlla che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano, in conformità alle eventuali indicazioni dell'E.N.A.C., una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi, attestata da perizia giurata rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto con la Concessionaria e con i soggetti interessati.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

1. La Concessionaria provvede secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, con onere a proprio carico, a:

- a) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente alle attività aeronautiche, adottando iniziative in favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti, e assicurando altresì lo svolgimento dell'attività di aviazione generale con ogni iniziativa diretta ad evitare pratiche discriminatorie rispetto all'aviazione commerciale, e con l'individuazione, in presenza di esigenze di sicurezza o di operatività o di sviluppo aeroportuali, d'intesa con l'E.N.A.C., di soluzioni per la eventuale ricollocazione all'interno del sedime aeroportuale o presso aerodromi o aviosuperfici vicini;
- b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'efficiente ed

ottimale utilizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, conformi alle vigenti disposizioni di settore, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità e di tutela dell'ambiente; in particolare, fermi restando gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili, la Concessionaria assicura, per quanto di competenza, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle attività di valutazione per l'adozione delle restrizioni operative disciplinate dal decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, ed i costi inerenti al funzionamento del previsto Comitato tecnico-consultivo, ivi compreso il trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato; assicura altresì gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194;

c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la Concessionaria provvede:

c.1) ferma restando l'osservanza della legge n. 248/2005 e successive modifiche ed integrazioni, alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, della presente convenzione;

c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilità

dell'acqua, di sfalcio erba;

c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna all'E.N.A.C.;

c.4) alla gestione ed alla manutenzione degli impianti di assistenza visiva e luminosa (AVL) non di proprietà di ENAV S.p.a.;

c.5) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni;

c.6) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;

c.7) a segnalare all'E.N.A.C. gli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attività dell'aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo esemplificativo si considerano tali gli eventi ricompresi negli allegati I e II al decreto legislativo 2 maggio 2006, n. 213;

c.8) a svolgere ogni attività di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale;

c.9) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiana, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione, trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonché a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto;

c.10) a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonché gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti, per tutto ciò che concerne le realizzazioni effettuate in data successiva al 6 marzo 1987 fatti salvi i progetti esecutivi e le varianti degli stessi già approvati da Enac;

c.11) ad adottare le misure idonee ad assicurare il servizio antincendio di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 e successive modificazioni ed integrazioni;

c.12) ad assicurare lo svolgimento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al regolamento 29 gennaio 1999, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, secondo le prescrizioni e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dall'E.N.A.C.; in proposito, la Concessionaria si impegna a versare gli importi dovuti per l'affidamento dei servizi di sicurezza di cui al citato regolamento, nella misura e secondo le modalità stabilite ai sensi della legge n. 248/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c.13) ad assicurare la gestione degli oggetti smarriti.

2. La Concessionaria garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da approvarsi, da parte dell'E.N.A.C., nei tempi e con le modalità indicate dall'articolo 10 del regolamento, assicurando altresì l'assistenza ai passeggeri a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento n. 1107 del 5 luglio 2006 e relativa disciplina di attuazione e sanzionatoria.

Provvede inoltre a dare adeguata e diffusa informazione sulla ubicazione dei vari servizi nelle aree interne e/o esterne alla aerostazione dedicati ai passeggeri e, in particolare, sui punti allestiti per ogni comunicazione utile agli stessi, ivi compresi il trattamento del bagaglio, gli orari schedulati ed i ritardi dei voli in partenza ed in arrivo; mette, altresì, a disposizione dei passeggeri i carrelli per il trasporto dei bagagli in numero adeguato e proporzionato all'andamento del traffico, senza esigere uno specifico corrispettivo dalla data di sottoscrizione del contratto di programma di cui al successivo punto 6.

3. La Concessionaria corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrato dall'articolo 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Concessionaria adotta le misure atte a prevedere l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 2 del regolamento, per le ipotesi di privatizzazione di quote, anche di minoranza, del capitale che comportino la perdita della posizione di maggioranza pubblica.

5. Si dà atto che in data 19 ottobre 2007 è stato adottato dall'E.N.A.C. il

Regolamento di scalo proposto dalla Aeroporto di Genova s.p.a., conforme alle previsioni dell'articolo 2 della legge 265/2004 e comprendente la disciplina delle sanzioni, anche pecuniarie, alla cui irrogazione provvede l'E.N.A.C., anche su proposta della Concessionaria, ove si riferiscano a violazioni del Regolamento di scalo medesimo compiute dagli operatori aeroportuali. Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 14 bis, l'accertata inadempienza da parte della Concessionaria alle disposizioni del Regolamento di scalo adottato, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1174 del codice della navigazione. La Concessionaria propone i successivi aggiornamenti del Regolamento di scalo con la stessa procedura e ne verifica il rispetto da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali.

6. La Concessionaria stipula con l'E.N.A.C., nei tempi previsti dall'articolo 704 del codice della navigazione, il contratto di programma conforme a quanto prescritto dalla delibera emanata dal CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 come modificata con delibera 27 marzo 2008, n. 51, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e, a tal uopo, si impegna a fornire tempestivamente i dati ed i documenti nelle forme di rito, richiesti dall'ordinamento vigente, necessari per la stipula dello stesso.

Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 21- bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, assolto l'obbligo della presentazione all'E.N.A.C. della contabilità regolatoria prescritta per la stipula del contratto di programma.

7. Eventuali iniziative assunte dalla Concessionaria e non rientranti nell'oggetto di cui all'articolo 1 della presente convenzione, non devono generare ripercussioni negative sulla gestione economico-finanziaria

dell'aeroporto, sulla dinamica tariffaria, ed in genere sul livello di servizio offerto all'utenza.

8. La Concessionaria assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99, favorendo, nel rispetto dei principi di imparzialità e di non discriminazione, la presenza di una pluralità di operatori di assistenza a terra così da garantire all'utenza le migliori condizioni. In particolare per quanto attiene la disponibilità degli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza, provvede alla ripartizione degli stessi in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

9. La Concessionaria comunica, su richiesta dell'E.N.A.C., i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi di propria competenza inerenti sia la gestione della concessionaria sia quella delle eventuali società controllate operanti in ambito aeroportuale, ivi comprese le informazioni e i documenti inerenti i rapporti di natura commerciale.

10. Comunica altresì, a fini di preventiva valutazione di compatibilità con la normativa afferente le gestioni aeroportuali, modifiche sostanziali dell'assetto societario e/o organizzativo, nonché progetti o schemi di accordo relativi. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. Compete all'E.N.A.C.:

a) controllare e vigilare sull'attività della Concessionaria ai sensi dell'articolo

- 705 del codice della navigazione, con particolare attenzione, altresì, al rispetto dei principi di sicurezza;
- b) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
 - c) sottoscrivere il contratto di programma conformemente alla vigente normativa di settore, riferito a un quadriennio coerente con il programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2;
 - d) attuare la normativa di recepimento della direttiva 96/67 CEE garantendone altresì l'osservanza;
 - e) adottare il Regolamento di scalo proposto dalla Concessionaria conformemente alle previsioni dell'articolo 2 della legge 265/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) applicare le penali previste dal successivo articolo 14, nonché adottare, ove ne sussistano i presupposti, i provvedimenti di revoca e decadenza di cui all'articolo 14 bis;
 - g) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze, l'attività delle Amministrazioni e degli Enti presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attività aeroportuali, provvedendo altresì all'assegnazione delle superfici che la Concessionaria mette a disposizione dell'E.N.A.C., secondo quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 2.
2. Ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza, la Concessionaria sottopone all'E.N.A.C., per la preventiva autorizzazione, l'eventuale scorporo di attività rientranti nel precedente articolo 4, comma 1, lettera c), e l'affidamento delle stesse a società controllate; agli stessi fini, la Concessionaria ha l'obbligo di comunicare all'E.N.A.C. l'eventuale costituzione di società per la gestione delle

attività commerciali di cui al precedente articolo 3, comma 2.

I bilanci delle società di cui al presente comma saranno allegati al bilancio della Concessionaria.

Nei confronti delle società suddette si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento, in materia di collegi sindacali.

3. Sulla base di specifiche relazioni presentate con cadenza quadriennale dalla Concessionaria, l'E.N.A.C. verifica a consuntivo, la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento e lo stato di attuazione del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, segnalando eventuali inadempienze ai fini dell'avvio di iniziative di correzione del programma stesso o per l'avvio del procedimento di contestazione degli addebiti, ovvero, dell'applicazione della penale di cui all'articolo 14 della presente convenzione o, se del caso, dell'avvio del procedimento di revoca di cui all'articolo 14 bis.

ARTICOLO 6 - CARTA DEI SERVIZI

1. La Concessionaria garantisce il rispetto dei livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza come previsti nella Carta dei servizi adottata dalla stessa ai sensi della normativa vigente e comunica periodicamente all'E.N.A.C. i dati relativi alla qualità dei servizi resi.

ARTICOLO 7 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. La Concessionaria garantisce la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C..

2. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli Enti interessati, affinché la pianificazione dell'attività aerea sia compatibile con i livelli di capacità aeroportuale.

3. La Concessionaria, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C., coordinandosi con l'ENAV S.p.A., assegna, in base a criteri di non discriminazione le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento dei mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.

4. La Concessionaria applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'E.N.A.C., le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal Regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto.

5. La Concessionaria informa tempestivamente l'E.N.A.C., l'ENAV S.p.A., i vettori e tutti i soggetti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto gestito, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti la struttura aeroportuale ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), di proprietà dell'ENAV, anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.

ARTICOLO 8 - PROVENTI

2. Costituiscono proventi della Concessionaria:

- a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;
- c) i corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza determinati ai sensi della legge n. 248/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale, diretta o indiretta, nonché per l'utilizzazione di aree e impianti aeroportuali da parte di

terzi, anche per quanto previsto dal decreto legislativo n. 18/99, salve le disposizioni normative di riordino della materia tariffaria.

3. Le entrate di provenienza erariale devono essere contabilmente separate, anche ai fini dell'imputazione delle spese, da tutte le altre entrate della società Concessionaria.

ARTICOLO 9 - REGIME DEI BENI

1. La gestione totale dell'aeroporto comporta l'uso da parte della Concessionaria delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.

2. L'E.N.A.C. provvede, in contraddittorio con la Concessionaria, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Agenzia del demanio, per gli adempimenti di competenza.

3. Per l'intera durata della concessione, la Concessionaria è considerata "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento.

4. Le opere realizzate dalla Concessionaria o da terzi sul sedime aeroportuale appartengono al patrimonio dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale ovvero delle subconcessioni.

ARTICOLO 10 - MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI E SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'E.N.A.C., in contraddittorio con la Concessionaria, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.

2. L'E.N.A.C. comunica alla Concessionaria un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale,

scaduto il quale, può provvedere rivalendosi con interessi sulla Concessionaria.

3. L'Amministrazione dello Stato, nei casi di cui ai commi precedenti, acquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere realizzate dalla Concessionaria o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto di Genova Sestri, nonché sulle aree entrate a far parte della struttura aeroportuale a seguito di intervenuto ampliamento del sedime demaniale aeroportuale.

4. Alla scadenza della concessione alla Concessionaria spetta, per tutti gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime demaniale aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, un rimborso del valore contabile residuo non ammortizzato alla data di scadenza, delle opere non amovibili previste nei contratti di programma, limitatamente alla quota relativa ai servizi regolamentati, determinato ai sensi della delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Restano a carico della Concessionaria gli eventuali indennizzi a favore dei subconcessionari della stessa.

5. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà della Concessionaria, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisire in tutto o in parte quelli che hanno trovato remunerazione in tariffa versando un indennizzo pari al capitale investito residuo in tali cespiti alla data di scadenza, determinato ai sensi della delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'E.N.A.C. trasferisce in capo all'eventuale subentrante nella gestione, l'obbligo di corrispondere l'indennizzo di cui al comma 4 e l'esercizio del diritto

di cui al comma 5.

7. In caso di riaffidamento della concessione mediante le procedure di cui all'articolo 704 del codice della navigazione, la Concessionaria assicura agli aspiranti subentranti nella gestione, secondo modalità individuate dall'E.N.A.C., l'accesso ai siti ed alla documentazione relativa ai beni insistenti sul sedime aeroportuale.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. La Concessionaria adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto.

2. Su indicazione dell'E.N.A.C., la Concessionaria mette a disposizione i locali e le aree necessari all'espletamento dei compiti dell'E.N.A.C. e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.

3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente è gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo dovuto alla Concessionaria è determinato, su proposta della stessa, dall'E.N.A.C., tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni, salve le vigenti disposizioni normative di riordino della materia tariffaria.

4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della Concessionaria per i beni direttamente strumentali all'espletamento di attività aeroportuali di competenza dell'E.N.A.C. e dei soggetti pubblici

istituzionalmente presenti in aeroporto.

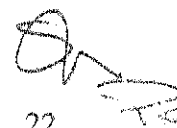
5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'E.N.A.C., sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno alla stessa addebitati in ragione dei costi sostenuti.

ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. La Concessionaria presenta all'E.N.A.C., annualmente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle eventuali nuove opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato in data 26 febbraio 2008 e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.

2. La Concessionaria, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e l'obbligo di informazione ai fini della vigilanza prevista all'articolo 5, comma 4, presenta all'approvazione dell'E.N.A.C., non oltre i sei mesi precedenti la scadenza di ogni quadriennio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, il programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, da realizzare nel quadriennio successivo, tenuto conto anche dell'approvazione del contratto di programma elaborato sulla base delle vigenti disposizioni in materia tariffaria.

3. Si dà atto che la Concessionaria ha presentato all'E.N.A.C. il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la

Handwritten signature and initials, possibly "TR", in the bottom right corner.

conseguente approvazione dell'E.N.A.C. che procede d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e relativa normativa di attuazione.

4. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle nuove opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono presentati all'E.N.A.C. dalla Concessionaria e approvati in conformità alla vigente normativa quadro sui Lavori Pubblici. L'E.N.A.C. ne verifica la conformità al programma di intervento quadriennale di cui al comma 2 ed al Piano regolatore generale di aeroporto. Verifica altresì la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.

5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della Concessionaria, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.

6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo conformemente alla normativa quadro sui Lavori Pubblici, con oneri a carico della Concessionaria.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. La Concessionaria è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la Concessionaria sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, per un valore congruo da determinare d'intesa con l'E.N.A.C., previa presentazione da parte della Concessionaria stessa di perizia giurata rilasciata da un professionista

abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto con la medesima, contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave della Concessionaria o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.

3. La Concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.

4. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore della Concessionaria, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sulla Concessionaria stessa.

5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'E.N.A.C..

6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggetti a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.

7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i

singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico della Concessionaria.

8. Con cadenza annuale, la Concessionaria invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi, con riserva di verifica documentale da parte dell'E.N.A.C..

9. In relazione ad esigenze di regolazione e/o di sicurezza, l'E.N.A.C. può impartire indicazioni in merito alla copertura assicurativa, anche per la estensione dei rischi di cui ai commi 2 e 3, cui la Concessionaria è tenuta a conformarsi.

ARTICOLO 14 - INADEMPIENZE E PENALI

1. L'E.N.A.C., qualora accerti violazioni a quanto previsto dal codice della navigazione o inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente convenzione imputabili alla Concessionaria, nonché, in caso di:

- a) ritardo nella presentazione, entro i termini fissati dall'E.N.A.C. del Piano regolatore generale di aeroporto alla sua scadenza;
- b) ritardo nell'attuazione del programma di intervento, comprensivo del relativo piano degli investimenti ed economico-finanziario, di cui all'articolo 12, comma 2;
- c) ritardo nella presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale secondo la vigente normativa di settore, nonché ritardo nella presentazione del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2;
- d) grave inadempimento nel rispetto dei livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza rispetto a quelli previsti nella Carta dei servizi di cui all'articolo 6;

e) ritardo nella presentazione della relazione quadriennale a consuntivo;
previa contestazione degli addebiti, determina, in contraddittorio con la Concessionaria e d'intesa con la medesima, le azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati, fissando i tempi di rientro.

2. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l'attuazione delle misure correttive l'E.N.A.C., con provvedimento motivato, ingiunge alla Concessionaria il pagamento di una penale fino al 10% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 5%. In caso di recidiva della stessa tipologia di infrazione nel corso del biennio, da calcolare a decorrere dalla data della prima infrazione, la penale è fino al 20% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 10%.

3. Per più violazioni, anche di tipologia diversa, a partire dalla terza nel corso del biennio, la penale è fino al 50% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 25%.

4. Qualora l'E.N.A.C. accerti violazioni relative al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle norme contenute nel Regolamento CE 300 dell'11 marzo 2008 e nel decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85 e successive modifiche e integrazioni, recante il Regolamento per l'affidamento dei servizi di sicurezza, ingiunge alla Concessionaria con provvedimento motivato, previa attuazione della procedura prevista ai commi precedenti, il pagamento di una penale fino al 15% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 7,5% e, in caso di recidiva entro il biennio, da calcolare a decorrere dalla data dell'infrazione, fino al 40% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 20%.

5. Resta salvo in ogni caso l'obbligo della Concessionaria a provvedere entro l'ulteriore termine fissato dall'E.N.A.C., ferma restando la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo, ove sussistano i presupposti.

6. L'E.N.A.C. comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'irrogazione e la misura delle sanzioni disposte.

14 bis - REVOCA PER SOPRAGGIUNTE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO. REVOCA SANZIONATORIA E DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Per preminenti, sopraggiunte ragioni di pubblico interesse, l'E.N.A.C. propone motivatamente la revoca della concessione e contestualmente dispone la nomina di un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fino all'affidamento della gestione totale mediante le procedure di cui all'articolo 704 del codice della navigazione.

2. Contestualmente al decreto interministeriale di revoca della concessione, l'E.N.A.C. viene reimmesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla Concessionaria.

3. Nei casi di revoca per pubblico interesse di cui al comma 1 spetta alla Concessionaria, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, un rimborso del valore contabile residuo non ammortizzato per i cespiti relativi ai servizi regolamentati e non regolamentati, determinato ai sensi della delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Restano a carico della Concessionaria gli eventuali indennizzi a favore dei

subconcessionari della stessa.

4. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà della Concessionaria, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisire in tutto o in parte quelli che hanno trovato remunerazione in tariffa versando un indennizzo pari al capitale investito residuo in tali cespiti alla data di revoca, determinato ai sensi della delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'E.N.A.C. trasferisce in capo all'eventuale subentrante nella gestione l'obbligo di corrispondere l'indennizzo di cui al comma 3 e l'esercizio del diritto di cui al comma 4.

6. L'E.N.A.C., ferme restando le previsioni di cui all'articolo 14, determina, in contraddittorio con la Concessionaria, le azioni correttive da porre in essere da parte della medesima, fissando contestualmente un termine per l'adempimento, nei casi di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo;
- b) mancata presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale che recepisce la vigente normativa di settore;
- c) mancata presentazione del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2.

7. L'E.N.A.C. dispone motivatamente la revoca della concessione e contestualmente la nomina di un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto nei casi di:

- a) gravi e/o reiterate violazioni del codice della navigazione o nei casi di gravi

e/o reiterate violazioni alle disposizioni della presente convenzione imputabili alla Concessionaria;

b) gravi violazioni della disciplina relativa alla sicurezza di cui all'articolo 14;

c) perdita dei requisiti necessari per la certificazione ai sensi del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;

d) mancata attuazione del Piano regolatore generale di aeroporto nell'ulteriore termine fissato dall'ente;

e) mancata attuazione del programma di intervento e/o piano degli investimenti nell'ulteriore termine fissato dall'ente;

f) eventi da cui risulti che la Concessionaria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto.

8. La Concessionaria decade automaticamente dalla concessione e la presente convenzione si risolve di diritto nel caso di:

a) mancata attuazione entro il termine fissato delle azioni correttive di cui al comma 6;

b) ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone di concessione;

c) fallimento della Concessionaria.

9. A seguito della revoca di cui al comma 7 o decadenza dalla concessione di cui al precedente comma 8, l'E.N.A.C. viene reimmesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, ai sensi dell'articolo 703 del codice della navigazione, e contestualmente viene nominato un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per eventuali danni causati da azione od omissione della Concessionaria.

Oh
TS

10. A seguito della revoca di cui al comma 7 o decadenza dalla concessione di cui al precedente comma 8, alla Concessionaria non spetta alcun rimborso per le opere eseguite, né per le spese sostenute.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la Concessionaria costituisce, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, una cauzione a favore dell'E.N.A.C., di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio, giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza almeno nazionale, presentando all'E.N.A.C. la relativa quietanza.
2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'E.N.A.C. autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della Concessionaria e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della Concessionaria stessa o dei suoi agenti.
4. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla Concessionaria, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni.
5. L'E.N.A.C. può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di canone.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il Foro di Roma.
2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevato da ogni responsabilità e rimane estraneo ad ogni controversia che interessi la Concessionaria, i subconcessionari, e i terzi in relazione alla concessione di cui alla presente convenzione.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, la Concessionaria elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Genova Sestri, aeroporto Cristoforo Colombo, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

ARTICOLO 18 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della Concessionaria.

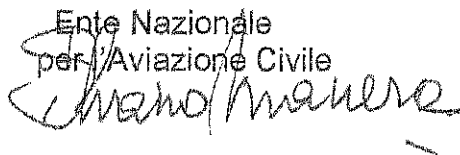
ARTICOLO 19 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione e le norme contenute nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'E.N.A.C..

ARTICOLO 20 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento 12 novembre 1997, n. 521, acquista efficacia dalla data di sottoscrizione.

Roma, 30 aprile 2009

Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile


Aeroporto Genova S.p.A.